



Relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D. L. 18/10/2012 n. 179 (convertito dalla legge 17/12/2012 n. 221) per l'affidamento del servizio della gestione del servizio pubblicità alla società in house Salerno Solidale

L'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 dispone:

“ Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

L'Amministrazione intende affidare alla società in house “Salerno Solidale S.p.A” la gestione del servizio pubblicità relativamente alla quota parte a diretta gestione comunale pari a mq. 6.250, per l'allocazione e l'utilizzo di impianti pubblicitari e frecce pubblicitarie indicative, previo pagamento del canone della pubblicità o dell'imposta.

L'attività dovrà comunque essere svolta in osservanza del Regolamento dell'Imposta e Canone sulla Pubblicità e del Piano Generale degli Impianti.

A) Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo

L'ordinamento italiano si è adeguato, sia pure con un percorso normativo e giurisprudenziale travagliato, ai principi espressi in materia dalla Corte di Giustizia, pertanto, ai sensi dell'attuale normativa italiana in materia di gestione di servizi pubblici locali è legittimo l'affidamento di un servizio in *house providing*.

Le caratteristiche dell'in *house providing* possono così essere riassunte:

1. Il capitale sociale della società in *house* deve essere interamente pubblico;
2. L'Ente o gli enti affidanti devono esercitare sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;
3. La società in *house* deve svolgere la propria attività per l'ente o gli enti che la controllano.

Nel caso della Società Salerno Solidale sussistono le caratteristiche sopraelencate in quanto il capitale sociale è interamente posseduto dal comune di Salerno, la Società svolge prevalentemente l'attività per l'Ente proprietario e lo statuto della società prevede le modalità del controllo in house; sussistono, quindi, i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in oggetto.

Il soggetto gestore sostanzialmente si configura come una sorta di *longa manus* dell'Ente, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo del secondo; il soggetto gestore deve, in altri termini, determinarsi come una sorta di amministrazione “indiretta”, nella quale la gestione del servizio resta nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo

sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta è istituzionalmente destinata in modo prevalente ad operare in favore di questo.

La Società, inoltre, con contratto di servizio rep. n. 22953 del 22/01/2007 ha in affidamenti di altri servizi pubblici comunali con decorrenza dall'01/07/2007, per la durata di anni 10 e con scadenza quindi al 30/06/2017.

B) Definizione dei contenuti specifici del servizio universale e di servizio pubblico

b.1) Obblighi del servizio universale

Assumendo a riferimento gli elementi di definizione rilevati nell'ordinamento comunitario risulta come il concetto di "servizio universale" sia un insieme di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile.

sintesi degli obblighi di servizio pubblico universale:

uguaglianza

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia alle diverse categorie e fasce di utenti. Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

imparzialità

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio.

continuità

Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio.

chiarezza e trasparenza

all'utente va garantita un'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai propri diritti.

efficienza ed efficacia

il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. gli uffici adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

trattamento dei dati personali

Il gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03.

b.2 Obblighi del servizio pubblico

L'attività della Società si sostanzia nell'assumere a proprio carico l'acquisto, l'installazione sul territorio comunale e la gestione degli impianti pubblicitari.

La Società, come gli altri utenti privati, deve attenersi a specifiche disposizioni e regolamenti che disciplinano la materia, richiedendo apposita autorizzazione per l'installazione degli impianti e pagamento della relativa imposta di pubblicità o del canone

Il contratto tra il Comune di Salerno e la società Salerno Solidale e le relative delibere di affidamento evidenziano gli obblighi cui la società deve sottostare per garantire le modalità di svolgimento del servizio.

Tali provvedimenti disciplinano:

- le modalità di rilascio delle autorizzazione per l'installazione degli impianti;
- la durata e l'eventuale rinnovo
- i rapporti con l'utenza;
- la pubblicità istituzionale;
- gli oneri economici a favore del Comune;
- le tariffe d'applicare.

C) Compensazioni economiche

I ricavi della società Salerno Solidale per l'espletamento dell'attività in argomento sono rappresentati dalle entrate per la vendita degli spazi pubblicitari.

Non vi è, pertanto, alcuna compensazione economica a carico del Comune che incassa, comunque, il canone per la pubblicità.

Salerno, luglio 2014

F.to Il Direttore del Settore Tributi
Dr. Enrico Postiglione